



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI e TOFFANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2020

Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme connesse all'utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

ONOREVOLI SENATORI. – La natura eccezionale della situazione economica e sociale dovuta alla crisi da COVID-19 ha imposto, a livello europeo, misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri.

Il piano per la ripresa europea necessiterà infatti di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo, che avviino saldamente l'Unione verso una ripresa sostenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e di riparare i danni immediati causati dalla pandemia da COVID-19.

All'esito della riunione straordinaria svoltasi dal 17 al 21 luglio, i *leader* dell'Unione europea hanno quindi concordato un pacchetto globale di 1.824,3 miliardi di euro per finanziare il quadro finanziario pluriennale (per 1.074,3 miliardi di euro complessivi) e il nuovo strumento per la ripresa *Next Generation EU* (per 750 miliardi di euro complessivi, di cui 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 360 miliardi di euro in prestiti).

Il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) coprirà sette anni (2021-2027) e con il *Next Generation EU* (NGEU) è teso a contribuire all'attuazione del pacchetto per la ripresa, per affrontare le conseguenze socio-economiche della pandemia da COVID-19.

Le dimensioni del QFP – 1.074,3 miliardi di euro – sono volte a consentire all'Unione europea di realizzare i suoi obiettivi a lungo termine e preservare la piena capacità del piano di ripresa. Il bilancio sarà volto a sostenere i seguenti settori: 1. mercato unico, innovazione e digitale; 2. coesione, resilienza e valori; 3. risorse naturali e ambiente; 4. migrazione e gestione delle frontiere; 5. sicurezza e difesa; 6. vicinato e

resto del mondo; 7. pubblica amministrazione europea.

In tale contesto, l'Italia otterrà circa 208,8 miliardi di euro, di cui 81,4 a fondo perduto e ben 127,4 in prestito.

In linea con i principi della buona *governance*, gli Stati membri prepareranno dei piani nazionali di ripresa e di resilienza per il triennio 2021-2023. I piani dovranno essere coerenti con le raccomandazioni specifiche per Paese e dovranno contribuire alle transizioni verdi e digitali. Più specificamente, i piani saranno necessari per stimolare la crescita e l'occupazione e rafforzare la «resilienza economica e sociale» dei Paesi dell'Unione europea e verranno riesaminati nel 2022.

Entro due mesi dalla presentazione, i piani dei singoli Stati membri dovranno essere valutati dalla Commissione europea che, successivamente, invierà al Consiglio una proposta sulla loro adozione. Sulla stessa, il Consiglio si esprimerà a maggioranza qualificata (attraverso un atto di implementazione) entro un mese dalla ricezione. Se, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengono che vi siano gravi scostamenti rispetto al soddisfacente raggiungimento degli obiettivi, possono chiedere al Presidente del Consiglio europeo di sottoporre la questione all'attenzione dei *leader* nel corso di un successivo Consiglio europeo. Viene dunque introdotto il cosiddetto «freno di emergenza», un meccanismo per la spesa delle risorse comuni erogata attraverso il fondo per la ripresa. In caso di mancato rispetto della tabella di marcia delle riforme, si potrà chiedere il congelamento dei fondi, con il Consiglio dell'Unione europea che avrà il potere di approvare, a

maggioranza qualificata, i piani nazionali per le riforme.

A fronte di questa procedura, e del fatto che, complessivamente, il nostro Paese avrà a disposizione a partire dai prossimi mesi un consistente pacchetto di risorse dell'Unione europea che dovranno essere utilizzate al meglio per fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo, sospingendo gli investimenti produttivi e realizzando riforme da lungo tempo attese, è necessario che il Parlamento, in questa occasione, trovi una forte coesione, anche per dare alla stessa Unione europea un segnale di unità. Sino ad ora, infatti, Governo e maggioranza hanno portato avanti scelte autoreferenziali, chiedendo responsabilità alle opposizioni, senza però coinvolgerle nelle scelte strategiche per il Paese in un frangente così difficile e delicato.

La rapidità nell'utilizzo di tutte le risorse già disponibili e provenienti dai precedenti cicli di programmazione, di quelle attivate nel mese di aprile 2020 (Banca europea per gli investimenti-BEI, strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza-SURE, meccanismo europeo di

stabilità-MES) e di quelle in via di definizione (QFP 2021-2027 e NGEU), rappresenta un elemento fondamentale per il rilancio del nostro Paese e pertanto il Parlamento dovrà essere chiamato a svolgere un'importante funzione di accompagnamento nella definizione dei piani nazionali di ripresa e resilienza che saranno predisposti dai singoli Governi, nonché di monitoraggio della loro implementazione.

È quindi fondamentale istituire un organismo interno alle Camere che abbia il compito di indirizzare il Governo nell'ambito dell'accesso e dell'utilizzo delle risorse europee e che monitori la consistenza delle risorse dell'Unione europea a disposizione, il loro utilizzo e l'impatto economico e sociale nel nostro Paese.

Tale organismo si pone in linea con quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, che consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali e solo previa autorizzazione delle Camere, con i vincoli dell'ordinamento europeo, nonché con le misure eccezionali adottate dall'Unione europea a seguito della crisi da COVID-19 a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare per le riforme connesse all'utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione », composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. La Commissione, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dei vincoli dell'ordinamento europeo, nonché delle misure eccezionali adottate dall'Unione europea a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri, ha il compito di indirizzare il Governo nell'ambito dell'accesso e dell'utilizzo delle risorse europee, nonché di monitorare la realizzazione e l'implementazione del programma di riforme e investimenti necessari, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea.

3. Ai fini di cui al comma 2, le deliberazioni del Governo connesse all'utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei sono trasmesse alle Camere ed assegnate alla Commissione, che tempestivamente le discute, riferendo altresì alle Assemblee, che si esprimono con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi

Regolamenti, anche definendo impegni per il Governo.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione, nell'ambito delle misure dell'Unione europea introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) contribuisce alla definizione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza nell'ambito dello strumento *Next Generation EU*, attraverso specifiche proposte da sottoporre all'attenzione delle Assemblee e del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) indirizza il Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nelle deliberazioni relative all'utilizzo di strumenti finanziari, programmi e fondi europei, nonché monitora la realizzazione delle condizioni e l'implementazione del programma di riforme e investimenti necessari per l'accesso alle misure;

c) procede al periodico svolgimento di audizioni di soggetti, categorie e attori istituzionali interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle misure.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, con particolare riferimento al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla valutazione d'impatto degli interventi adottati.

Art. 3.

(Organizzazione)

1. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è

eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Se nessuno riporta la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

3. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

6. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 5.

7. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

8. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni e consulenze che ritenga necessarie.

9. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti della Camere, di intesa tra loro.

10. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 1,00